



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963392022-fax 0963392023

www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Ordinanza Sindacale n°69 del 26 maggio 2020

Oggetto: Manutenzione ripe e vegetazione in aree private lungo strade pubbliche o di uso pubblico

IL SINDACO

Preso atto dello stato di fatto dei terreni di proprietà privata confinanti con le strade comunali ed interpoderali;

Considerato che in presenza di:

- ripe dei terreni laterali alle strade comunali ed interpoderali, in stato tale da causare franamenti o cedimenti del corpo stradale;
- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenti, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), collocate in posizione pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti rampicanti), collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazione atmosferica.

Tutto quanto sopra costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

Atteso che i proprietari con fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

Visti:

- Gli artt 1,16,17,18,19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs n° 285/1992 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- Gli artt. 892,894,895,896 del Codice Civile;
- gli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 nei quali sono evidenziate le responsabilità connesse alla mancata ottemperanza per danno diretto ed indiretto delle disposizioni dello stesso Decreto;

Rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale ed eventuali danni alle infrastrutture delle strade classificate come comunali;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni siti nel comune di Zambrone confinanti con strade comunali ed interpoderali, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada e del Codice Civile, di provvedere, entro 10 giorni dalla data delle presente ordinanza:

- Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle ripe in modo tale da evitare eventuali cedimenti strutturali alle infrastrutture comunali;
- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa;
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

AVVERTE

che qualora i lavori ordinati non vengano eseguiti entro i termini su indicati, saranno fatti d'ufficio e le spese sostenute saranno imputate agli interessati e rimosse nelle forme previste dalla normativa vigente.

La violazione della presente ordinanza comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione amministrativa di € 300,00 per come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dalla Delibera di G.C. n. 62 del 12.04.2018.

SI DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura – UTG di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 54 comma 4 D.Lgs 267/2000;
- pubblicata presso l'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dalla data di registrazione della stessa;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale.

Il Sindaco
Avv. Corrado Antonio L'Andolina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993